

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ITALIANA DI ATENE

CAPITOLO 1 COSTITUZIONE-SEDE-SCOPO-MEZZI

Articolo 1

Viene riformata l'Associazione dal nome "ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA STATALE ITALIANA DI ATENE" con sede ad Atene, in via Mitsaki, 18.

Articolo 2

L'Associazione è senza fini di lucro ed ha come finalità:

- la promozione della formazione di bambine e bambini dai 3 ai 6 anni di qualsiasi nazionalità, secondo le linee guida, gli orientamenti, i requisiti stabiliti dal Ministero dell'Istruzione della Repubblica Italiana;
- vigilare sull'attuazione della missione della Scuola dell'Infanzia che, ispirandosi all'idea fondamentale di una cittadinanza di tutti e di ciascuno, si impegna ad accogliere tutte le diversità;
- l'organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative - incluse le attività di tipo editoriale - o di interesse sociale e di volontariato avendo cura di tutelare la promozione della lingua e della cultura italiana attraverso l'azione ludico-educativa;
- la promozione di programmi ed attività extrascolastiche per gli alunni e/o i loro genitori, in accordo con il Responsabile di Direzione e/o con la Scuola Statale Italiana di Atene;
- ogni altra azione ed atto legale al fine dei raggiungimenti degli scopi dell'Associazione

Articolo 3 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

CAPITOLO 2

MEMBRI E RISORSE

Articolo 4

Come membri dell'Associazione vengono iscritti di diritto tutti i genitori, i tutori e coloro che hanno la custodia degli alunni della scuola in accordo con la vigente legislazione. Le rette annuali, che riguardano ogni singolo anno scolastico, possono essere aumentate o diminuite con decisione del Consiglio di Amministrazione.

Sono membri onorari dell'Associazione e del Consiglio di Amministrazione, altrimenti detto Comitato Gestore (abbreviato C.G.), con diritto alla parola e senza voto: il Responsabile di Direzione in servizio presso la scuola, un membro della Rappresentanza Diplomatica, il Dirigente Scolastico in servizio presso la Scuola Statale.

Articolo 5

Risorse dell'Associazione sono:

1. Le iscrizioni e le rette dei membri
2. Le donazioni, eredità e sovvenzioni provenienti da qualunque persona fisica o giuridica.
3. Le entrate provenienti dalle diverse manifestazioni e pubblicazioni dell'Associazione.
4. Ogni altra entrata che giunga legalmente all'Associazione.

Articolo 6

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI

1. Ogni membro ha diritto di partecipare alle Assemblee Generali, di prendere parte alle discussioni e votazioni, di eleggere ed essere eletto ed in generale di partecipare alle attività dell'Associazione.
2. Il membro che violi le disposizioni dello Statuto o svolga attività contraria agli scopi dell'Associazione, viene espulso con decisione dell'Assemblea Generale presa con la maggioranza dei 3/4 dei presenti, dopo essere stato precedentemente chiamato a dare spiegazioni.
3. Se un membro è impossibilitato a recarsi personalmente all'Assemblea Generale o a una semplice riunione, può essere rappresentato da un altro membro dell'Associazione, previa presentazione di una delega scritta. In ogni caso ogni genitore ha diritto ad un solo voto, a prescindere dal numero di figli iscritti.

Articolo 7

Cessano di essere membri dell'Associazione:

1. Quanti lo chiedano con domanda scritta indirizzata al Comitato Gestore.
2. Quanti ritardino nel pagamento della retta o di una porzione di essa per 6 mesi e dopo 15 giorni dalla notifica da parte del Comitato Gestore.
3. Quanti non sono più genitori di alunni della scuola, tranne nel caso previsto dal presente Statuto, ovvero di genitori eletti con soluzione di continuità come membri del Comitato Gestore.

Nel primo caso è possibile la re-iscrizione con la decisione del Comitato Gestore; nel secondo caso è richiesto il versamento di tutti gli arretrati.

CAPITOLO 3

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Gli organismi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale
- Il Comitato Gestore
- La Commissione di Controllo

Articolo 9

L'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è il supremo e sovrano organo dell'Associazione.
Si riunisce ordinariamente una volta all'anno, nel primo trimestre dell'anno scolastico, e straordinariamente quando venga giudicato necessario dal Comitato Gestore o quando lo richieda 1/5 dei membri in regola con i pagamenti con un avviso scritto che giustifichi la convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria. Nell'ultimo caso il Comitato Gestore ha l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.
Nel caso in cui il Comitato Gestore si rifiuti in maniera ingiustificata di convocare l'Assemblea Generale, il tribunale competente delega e autorizza i richiedenti a convocare l'Assemblea Generale, definendone contemporaneamente la presidenza e le questioni all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Generale raggiunge il quorum qualora partecipi almeno un terzo dei membri in regola con i pagamenti. Nel caso non si raggiunga il quorum viene convocata, senza nessun altro avviso ai membri, una nuova Assemblea Generale per il medesimo giorno della settimana seguente, nello stesso luogo, alla stessa ora, con le stesse questioni all'ordine del giorno e in questo caso non è previsto nessun quorum.
3. La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere resa nota ai membri 8 giorni prima dell'avvenimento della stessa, con invito scritto nel quale obbligatoriamente devono essere riportati il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea Generale viene svolta sotto la responsabilità del Comitato Gestore. Il Presidente, o in sua assenza un membro del Comitato Gestore, amministra la discussione e le procedure dell'Assemblea. Il segretario, o in sua assenza un membro del Comitato Gestore, redige il verbale della riunione.
5. Le decisioni dell'Assemblea Generale vengono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti in regola con i pagamenti, tranne che nei casi per i quali lo Statuto preveda diversamente.

In caso di parità, la votazione viene ripetuta. La votazione avviene per alzata di mano oppure attraverso una scheda precompilata nominale.

Votazione segreta con schede avviene solo per le elezioni (elezione del Comitato Gestore, della Commissione di Controllo), nei casi di sfiducia contro membri del Comitato Gestore e in ogni altro caso deciso dall'Assemblea Generale.

Articolo 10

Competenze dell'Assemblea Generale

- 1- Approva o respinge il bilancio
- 2- Approva o respinge il rendiconto del Comitato Gestore e lo solleva da qualunque responsabilità in accordo con il rapporto della Commissione di Controllo.
- 3- Elege i membri del Comitato Gestore e della Commissione Elettorale.
- 4- Decide l'espulsione dei membri.
- 5- Decide le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
- 6- Decide su qualunque tema non sia espressamente di competenza di un altro organismo dell'Associazione

Articolo 11

COMITATO GESTORE

- 1- L'Associazione è amministrata da un Comitato Gestore composto da 4 membri eletti dall'Assemblea Generale con voto segreto in accordo con le procedure previste dalla legge e dallo Statuto (art. 9.5) più i membri onorari, come definito nell'articolo 4. Vengono inoltre eletti due membri supplementari.

- 2- Il C.G. è composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario Generale e un Tesoriere con votazione interna al Comitato neo eletto. In caso di dimissioni di uno dei membri del C.G., subentra il membro supplementare e le cariche verranno ridistribuite o confermate con votazione interna al C.G.

Il mandato del Comitato Gestore dura un anno e le elezioni vengono tenute dopo la presentazione all'autorità consolare del bilancio consuntivo dell'anno fiscale di gestione e non oltre il 31 maggio.

I membri del Comitato Gestore devono comprendere e parlare fluentemente l'italiano.

È possibile estendere il mandato, fino ad ulteriori due volte consecutive, con soluzione di continuità, a quei membri i cui figli siano passati alla Scuola Statale.

- 3- I consiglieri eletti si riuniscono entro 10 giorni dalla loro elezione sotto la responsabilità del consigliere più votato (in caso di parità si procederà al sorteggio

alla presenza dei membri eletti) ed eleggono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Tesoriere.

4- Il Comitato Gestore si riunisce ordinariamente in uno dei seguenti casi:

- su richiesta di uno dei membri eletti del C.G. o quando lo stabilisca il Presidente
- su richiesta di uno dei membri onorari del C.G.

Il Comitato Gestore raggiunge il numero legale se sono presenti almeno 3 dei 4 membri eletti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Un membro del Comitato Gestore che sia assente senza giustificazione per 3 volte consecutive viene considerato dimissionario e viene sostituito da un membro supplementare.

Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale di membri e non siano disponibili membri supplementari o i membri supplementari abbiano rinunciato all'incarico, si convoca urgentemente l'assemblea straordinaria per l'elezione di un nuovo consiglio.

Nel caso in cui i neo eletti abbiano ricevuto gli stessi voti si terrà un sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale.

Articolo 12

COMPETENZE DEL COMITATO GESTORE

1. Il Comitato Gestore agisce e decide in base allo Statuto riguardo ad ogni questione che interessi l'Associazione. Gestisce il patrimonio dell'Associazione, stabilisce ed approva le spese.
2. Prepara il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (anno fiscale italiano) e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale.
3. È responsabile dell'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea Generale.
4. Tutti i membri del Comitato Gestore offrono i propri servizi su base volontaria e a titolo gratuito.
5. Il Comitato Gestore può convocare un'Assemblea Generale straordinaria qualora lo ritenga necessario o in seguito alla richiesta di 1/5 dei membri dell'Associazione in regola con i pagamenti (vedi art. 9.1) o per mancanza del numero legale (vedi art. 9.2).
6. Delega l'organo di direzione composto dal Responsabile di Direzione e dall'Addetto alla Segreteria della scuola come riferimento unico per l'utenza e il personale interno. L'organo di direzione risponde direttamente al Comitato Gestore e/o al Presidente a ciascuno per quanto di propria competenza. Nello specifico:
 - Il Responsabile di Direzione: mantiene i rapporti e coopera con il Dirigente Scolastico (abbreviato D.S.), gestisce le comunicazioni con i genitori e i problemi degli alunni anche relativamente ai ritardi/uscite anticipate, provvede ad utilizzare le risorse umane per la copertura

delle classi dei docenti assenti, sovrintende al controllo delle condizioni di pulizia della scuola, coopera con il responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione nell'assicurare il rispetto delle norme e il coordinamento delle figure sensibili, promuove l'aggiornamento delle docenti, vigila sull'utilizzo del materiale scolastico, coordina le proposte relative alle uscite didattiche, aggiorna regolarmente il personale docente, partecipa agli incontri dell'Assemblea Generale, mantiene vivi i rapporti con le istituzioni locali in un'ottica di collaborazione e promozione della scuola, segue e approva in cooperazione con il C.G. e il Presidente le assunzioni del personale (docente/ non docente e tirocinante), nel rispetto delle norme di legge riguardanti i rapporti di lavoro di diritto privato, seguendo il principio di obiettività.

- L'Addetto alla Segreteria: si occupa di redigere tutte le documentazioni richieste dagli enti erogatori dei contributi, comprese le procedure per il mantenimento della parità scolastica che redige in collaborazione con il Responsabile di Direzione, della gestione amministrativa del personale e dell'utenza, della preparazione della contabilità da inviare all'ufficio commerciale competente per la registrazione e redazione del bilancio, della gestione delle rette, degli ordini dei fornitori, del saldo delle fatture e della gestione degli istituti bancari, prepara e firma i certificati di frequenza degli alunni.

Articolo 13

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità giudiziarie ed amministrative e a terzi.
2. Convoca il Comitato Gestore, prepara insieme al Segretario Generale l'ordine del giorno e ne presiede le sedute.
3. Firma qualunque documento abbia a che fare con le attività dell'Associazione e firma gli ordini di pagamento insieme al Tesoriere. I verbali delle sedute del Comitato Gestore vengono firmati da tutti i presenti.
4. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di impedimento anche del Vicepresidente, esercita le funzioni di Presidente il Segretario Generale fino all'elezione di un nuovo presidente.

Articolo 14

COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dirige l'ufficio dell'Associazione, prepara insieme al Presidente l'ordine del giorno delle sedute del Comitato Gestore, controfirma insieme al Presidente qualunque documento abbia a che fare con l'attività dell'Associazione e si occupa della corrispondenza.
2. Redige i verbali delle sedute del Comitato Gestore, custodisce i libri dell'Associazione (i libri dei verbali del Comitato Gestore, della Commissione di Controllo e dell'Assemblea Generale, i protocolli della corrispondenza, il registro dei membri e ogni altro libro necessario al buon funzionamento dell'Associazione) e custodisce il timbro.
3. Il Segretario Generale è aiutato nell'esecuzione dei suoi compiti dagli altri membri del C.G. che lo sostituiscono in caso di impedimento.

Articolo 15

COMPITI DEL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della gestione del patrimonio dell'Associazione. In particolare:

1. si occupa, coadiuvato dall'addetto alla segreteria, delle riscossioni di ogni risorsa che abbia l'Associazione, rilasciando le ricevute regolari;
2. custodisce i libri contabili e tutti i libri che siano previsti dalla legge;
3. effettua i pagamenti in base agli ordini effettuati e controfirmati dal Presidente e dal Segretario Generale;
4. compila i rendiconti economici destinati alla Commissione di Controllo e all'Assemblea Generale;
5. vigila che per le necessità dell'Associazione la cassa contante non sia superiore a 300 euro e che tutto il contante restante sia versato sul conto dell'Associazione;
6. ha l'obbligo di presentare i dati della gestione, ogni qualvolta lo si richieda per controllo, al Comitato Gestore e alla Commissione di Controllo. È responsabile personalmente e solidalmente con il Presidente e il Segretario Generale di ogni irregolarità finanziaria.

Articolo 16

COMMISSIONE DI CONTROLLO

1. La Commissione di Controllo viene eletta e si riunisce solo quando è esplicitamente richiesto dai membri dell'Associazione, sottoforma di richiesta scritta e firmata almeno da un terzo dei membri.

2. È composta da tre membri, con due membri sostitutivi ed è eletta dall'Assemblea Generale. Rimane in carica fino a fine mandato del C.G. e risulta esserne Presidente il membro che ha ricevuto più voti.
3. La Commissione di Controllo viene eletta con lo scopo di eseguire verifiche sulla gestione economica e il bilancio relativo al mandato del Comitato Gestore in carica. Compila una relazione che deve essere approvata dall'Assemblea Generale. Nel caso in cui qualche suo membro dissentisse, redigerà egli stesso una relazione distinta che deve essere sottoposta all'Assemblea Generale, l'unico organo competente per la relativa valutazione.
4. Se la Commissione di Controllo riscontra una qualsiasi irregolarità, convoca i responsabili per risolvere il problema entro un termine di cinque giorni. Trascorso il termine, la Commissione di Controllo convoca l'Assemblea Generale straordinaria che delibera sulla questione in oggetto.

CAPITOLO 4

PROCEDURA ELETTORALE

ARTICOLO 17

La Commissione Elettorale

1. Per procedere alle nomine, l'Assemblea Generale elegge per alzata di mano una Commissione Elettorale di tre membri con due membri sostitutivi. Ogni membro della Commissione Elettorale è eletto distintamente e non può essere candidato alle elezioni.
2. La Commissione Elettorale prepara e svolge le elezioni e il conteggio dei voti. Compila gli atti, proclama i membri eletti del Comitato Gestore. Redige l'ordine di elezione dei non eletti. I verbali vengono firmati da tutti i membri della Commissione Elettorale e dal Presidente dell'Assemblea Generale.
3. Al termine della procedura elettorale, la Commissione Elettorale consegna il materiale delle elezioni al nuovo Comitato Gestore che è tenuto a conservarlo almeno fino alla data di scadenza per eventuali ricorsi contro le procedure elettorali e nel caso venga fatto ricorso fino a che non venga presa una decisione definitiva.

Articolo 18

Hanno diritto di voto tutti i membri dell'Associazione in regola con i pagamenti. I membri che desiderino essere candidati devono depositare una domanda scritta alla Commissione Elettorale almeno 5 giorni prima delle elezioni. I candidati devono essere in regola con i pagamenti. Le rette in mora possono essere pagate fino all'inizio dell'Assemblea Generale che proclamerà l'inizio delle procedure elettorali.

Articolo 19

1. Durante l'elezione degli organismi e dei rappresentanti dell'ente il numero minimo di elettori deve corrispondere a un terzo degli alunni della scuola. Le elezioni vengono ripetute fino a due volte alle stesse condizioni nel caso non venga raggiunta la suddetta percentuale. Nel caso in cui anche alla seconda votazione non venga raggiunta la percentuale di partecipazione richiesta, si considera legale il risultato dell'elezione.
2. Le elezioni vengono effettuate a voto segreto; il voto è diretto, ossia vengono eletti i singoli candidati.
3. Dato che le elezioni avvengono con scheda unica, ogni votante può esprimere un numero di preferenze pari al 40% dei candidati.

4. I primi quattro membri eletti vanno a comporre il Comitato Gestore. Il quinto e sesto membro eletto sono membri sostitutivi. In caso di parità fra due candidati, si procede al sorteggio
5. L'Associazione viene rappresentata nell'UNIONE DEI GENITORI DEL COMUNE DI ATENE da un membro eletto del C.G.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 20

L'Associazione ha un timbro circolare con l'intestazione e l'anno di fondazione

Articolo 21

1- Per modificare il presente Statuto e per sciogliere l'ente è richiesta una decisione dell'Assemblea Generale presa con il quorum della metà dei membri in regola con i pagamenti e a maggioranza dei 3/4 dei presenti all'Assemblea Generale.

2- Nel caso di scioglimento dell'Associazione si disporrà del suo patrimonio in accordo con le decisioni dell'Assemblea Generale.

Articolo 22

Tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto viene regolato in base alla vigente legislazione riguardante le associazioni, in base al codice civile e alle speciali disposizioni legislative riguardanti le associazioni dei genitori.

Articolo 23

Il presente Statuto è composto da 23 articoli, è stato modificato e votato nella sua totalità dall'Assemblea Generale oggi ed entrerà in vigore dopo l'approvazione della pretura di Atene e dopo essere stato depositato nella sua versione aggiornata presso gli organismi competenti.

Atene, 16 maggio 2022